

Roma, 10 dicembre 2024
Prot. n. 185/P-2024

Alla cortese attenzione
On. Mauro Rotelli
Presidente VIII Commissione (Ambiente,
territorio e lavori pubblici)
Camera dei Deputati
rotelli_m@camera.it

E, p.c.
VIII Commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici)
Camera dei Deputati
Com_ambiente@camera.it

Illustre Onorevole,

la presente per segnalare il punto di vista della Confservizi, Confederazione costituita da ASSTRA e UTILITALIA, Federazioni Nazionali operanti rispettivamente nei settori del trasporto pubblico locale e dell'acqua, ambiente ed energia e firmatarie dei CCNL **unici di settore gas-acqua, elettrico, servizi ambientali e trasporto pubblico locale**, sullo schema di Decreto correttivo del Codice appalti (D.lgs. n. 36/2023), ed in particolare sull'art. Art. 2 - Identificazione del contratto collettivo applicabile.

Confservizi, difatti, tutela e rappresenta gli interessi di oltre 500 aziende che forniscono l'86% dei servizi idrici, il 53% dei servizi ambientali, il 30% e il 15% della fornitura di gas ed energia elettrica, nonché il 79,3% e il 50,2% dei trasporti urbani ed extra-urbani alle famiglie italiane. In tale contesto, la posizione di seguito esplicita è volta a rappresentare le proposte del nostro sistema di imprese in merito al suddetto schema di Decreto.

In particolare:

- a) Sul comma 3: sono indicati due criteri per l'individuazione: i) l'attività da eseguire e ii) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie il contratto collettivo. Relativamente al primo criterio, sono indicati quali parametri i codici di classificazione ATECO, anche raffrontati con i codici CPV, con riferimento alla classificazione in settori e sottosectori dell'archivio dei CCNL detenuto dal CNEL. Si tratta di dati che hanno il pregio della disponibilità pubblica e dell'ufficialità, ma **da soli non garantiscono** di intercettare il contratto collettivo di riferimento per l'attività da eseguire ai termini dell'art. 11 del Codice, se non abbinati alla valutazione della "maggiore rappresentatività comparata". Manca infatti una univoca connessione tra codice ATECO e campo di applicazione dei contratti collettivi, nel senso che al codice ATECO possono abbinarsi numerosi contratti collettivi, come dimostrato dal numero enorme di contratti collettivi contenuti nel citato archivio.
- b) Comma 4: è ben vero che anche il criterio della rappresentatività comparata, a sua volta, ha perso la funzione selettiva storicamente attribuita. A tale riguardo, se è ragionevole aggiornare gli indicatori da utilizzare, si ritiene che i criteri indicati non siano

affatto utili a misurare la maggiore rappresentatività "contrattuale" delle associazioni datoriali. Ci si riferisce in particolare agli indici relativi alla diffusione territoriale, sia per sedi presenti sul territorio a livello nazionale, sia con riferimento agli ambiti settoriali, e a quello relativo al numero dei CCNL sottoscritti, che non forniscono alcun elemento della rappresentanza contrattuale ma valorizzano elementi ad essa esterni. Si tratta di profili meramente organizzativi (la dislocazione delle sedi) che sono differenziati nelle organizzazioni datoriali e naturalmente possono discendere dalla tipologia dell'attività, come per esempio l'attività del servizio idrico gestita da un unico operatore concessionario a livello regionale. Inoltre, altri fattori estrinseci, come la sottoscrizione di altri CCNL (diversi da quello strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell'appalto), possono in parte misurare una rappresentatività di carattere istituzionale ma non misurano la rappresentatività contrattuale sullo specifico CCNL e rischiano di valorizzare allo stesso modo contratti che si applicano ad un numero esiguo di lavoratori e/o contratti di più ampia applicazione.

- c) Comma 5: questo criterio suppletivo viene disposto per integrare i suddetti indici del comma 4 previsti dalle lettere da a) a d), che risultano di difficile valutazione, in quanto autodichiarati. A nostro avviso rischia di produrre un risultato peggiorativo, quanto ai possibili esiti applicativi. La presenza delle associazioni datoriali e sindacali al CNEL deriva da un atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come atto di **alta amministrazione** e lascia quindi alla PCDM la libertà di valutare con la **massima discrezionalità** gli indici di cui al comma 5 dell'art. 4 della L. n. 936/1986. Comunque, anche questo indice sussidiario evidentemente ha ben poco a vedere con la rappresentatività contrattuale su uno specifico CCNL. Ne dà evidenza, attualmente, la penalizzazione della nostra associazione, che rappresenta la quasi totalità dei contratti applicati nei servizi pubblici locali.

In questo quadro di riferimento, appare molto più ragionevole quanto proposto da altre Confederazioni, in particolare da Confindustria, con le cui associazioni sottoscriviamo i **contratti di settore** applicati nei servizi pubblici di interesse economico generale. La proposta è quella di utilizzare alcuni indici per ricavare indirettamente la maggiore rappresentatività comparata delle organizzazioni sindacali. Si tratta di indici che dovrebbero essere alternativi a quelli individuati dal comma 4 dell'art. 2 dell'allegato I.01 dell'art. 11 D.lgs. n. 36/2023

In particolare, in via transitoria, ed in attesa che si **misuri la reale consistenza associativa delle parti datoriali nella sottoscrizione di un CCNL**, anche la Confservizi ritiene che si possano utilizzare elementi indiziari, quali: la seniority dell'associazione, intesa come presenza storica nel panorama delle relazioni industriali del nostro Paese, l'appartenenza agli organismi europei e la presenza nei contratti sottoscritti di forme di welfare (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, fondo di formazione professionale).

L'unico criterio suggerito che, a nostro avviso, richiede alcune indispensabili precisazioni è quello relativo al criterio della maggiore diffusione del CCNL nel settore di riferimento. E ciò perché le dichiarazioni aziendali censite nel flusso Uniemens, dalle quali si ricava la consistenza dell'applicazione "di fatto" di un determinato CCNL, oltre a non essere verificate, non necessariamente registrano l'applicazione dell'intero CCNL dichiarato, in quanto tale dichiarazione produce effetti, come noto, solo ai fini del minimale contributivo, e ciò riduce dunque di molto la valenza dell'indicatore. Inoltre, l'indice della maggiore applicazione potrebbe consentire ad alcuni CCNL, come per esempio avviene nel settore delle pulizie, di essere valutati positivamente, nell'affidamento del servizio di igiene urbana, in particolare nei servizi ambientali di carattere industriale, da noi rappresentati, anche al di fuori dell'attività prevalente, e producendo nei fatti un danno sia alla impresa industriale

sia ai lavoratori: in questo senso il contenzioso legale aperto sul tema dell'individuazione del CCNL di settore ne è la dimostrazione. Tanto dimostra che solo una chiara individuazione del perimetro applicativo dei contratti collettivi appare la **condizione** per valutare la reale estensione della relativa applicazione.

Confservizi pertanto ritiene indispensabile, anche attraverso un accordo interconfederale, operare preliminarmente per individuare i **perimetri contrattuali**, entro i quali poi misurare la rappresentatività contrattuale delle associazioni e nel transitorio l'individuazione del contratto più applicato.

Al riguardo, nel caso di attività lavorative in cui comunque si sovrappongano CCNL di diversi settori, la misurazione della rappresentatività contrattuale andrebbe effettuata sui codici ATECO che risultino più attinenti. In assenza di questa misurazione, vediamo il rischio che imprese controllate o partecipate dagli enti pubblici locali, che da molti decenni sottoscrivono CCNL di settore con le federazioni di CGIL-CISL-UIL, possano avere una penalizzazione derivante dalla scelta della stazione appaltante dei CCNL da applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, specie quando le attività oggetto di appalto rientrino nelle attività principali attinenti le relative concessioni.

Infine, ed in attesa che vengano individuate regole certe per la reale pesatura della consistenza associativa, in via transitoria dovrebbero essere considerati e valorizzati, in particolare, i CCNL unici di settore, sottoscritti da più associazioni datoriali e derivanti dalla confluenza di più CCNL attinenti alle medesime attività. Tali contratti dovrebbero pacificamente essere ritenuti i CCNL più rappresentativi su tutti i codici ATECO compresi nel loro campo di applicazione.

Confidando in un positivo riscontro, si resta a disposizione per ogni approfondimento necessario.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Francesco Macrì)

